

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2006/79/CE DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2006

relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi ⁽³⁾ è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) Sarebbe opportuno esentare dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle imposizioni indirette interne l'importazione in piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi.

(3) A questo riguardo per ragioni pratiche i limiti entro i quali si applica questa franchigia dovrebbero essere per quanto possibile uguali a quelli previsti per il regime comunitario delle franchigie doganali dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽⁵⁾.

(4) È necessario prevedere limiti particolari per alcuni prodotti a causa dell'alto livello di imposta al quale sono attualmente assoggettati negli Stati membri.

(5) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B,

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 366 del 28.12.1978, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato I, parte A.

⁽⁵⁾ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Le merci oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, spedite da un paese terzo da un privato e destinate ad un altro privato che si trovi in uno Stato membro, godono all'importazione di una franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne.

2. Ai sensi del paragrafo 1, si considerano come «piccole spedizioni» prive di carattere commerciale» le spedizioni che nel contempo:

a) presentano carattere occasionale;

b) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e che, per la loro natura o quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;

c) riguardano merci il cui valore globale non superi 45 EUR;

d) sono inviate dallo speditore al destinatario senza pagamento di alcun genere.

Articolo 2

1. L'articolo 1 si applica alle merci sotto elencate soltanto entro i limiti quantitativi seguenti:

a) prodotti del tabacco:

i) 50 sigarette

oppure

ii) 25 sigaretti (sigari del peso massimo di 3 grammi al pezzo)

oppure

iii) 10 sigari

oppure

iv) 50 grammi di tabacco da fumo;